



Sent. n. 81/2025
Add. Ris. n. 5/2025
Cron. n. /
Reg. n. 84/2025

P.U. 71-1/2025

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI**

Ufficio Fallimenti e Procedure Concorsuali

Il Tribunale, nella persona del Giudice Designato, dott.ssa Beatrice Ruperto, nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore P.U. n. 71-1/2025, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

visto il ricorso *ex art.* 67 e ss. CCII depositato in data 14/4/2025 da FRANCESCO LUGLI, C.F. LGLFNC61R02H501M, nato a Roma il 2/10/1961, con l'assistenza della Dott.ssa Silvia Pizziconi, nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine dei Commercialisti di Tivoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Bucciarelli;

vista l'integrazione al piano del 29/5/2025;

richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CCII, il decreto di apertura della procedura del 30/5/2025, adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII;

considerato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta, del piano e dell'integrazione del 29/5/2025, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura e, con la relazione depositata a norma dell'art. 70, comma 6, CCII, ha dato conto del deposito di osservazioni alla proposta da parte dei creditori Regione Lazio e Grogu S.p.A., pervenute nel termine di legge;

rilevato, in particolare, che la Regione Lazio, pur confermando l'importo del credito riportato nel piano, ha chiesto di integrare/rettificare la proposta, contestando la mancata previsione degli interessi legali dovuti per i crediti privilegiati, mentre il creditore Grogu S.p.A. ha chiesto l'indicazione del proprio credito in misura maggiore, rispetto a quanto previsto nel piano da parte dell'OCC;

lette le note depositate il 30/6/2025, unitamente alla relazione del Gestore *ex art.* 70, comma 6, CCII, dal ricorrente, il quale si è dichiarato disponibile a pagare immediatamente e senza dilazione, dopo la data di omologazione, l'importo precisato dalla Regione Lazio di euro 426,10;

considerato altresì che nella relazione del Gestore della crisi *ex art.* 70, comma 6 CCII, lo stesso, con riferimento alle osservazioni del creditore Grogu S.p.A. ha chiarito come queste non comportassero



“una rettifica/integrazione del piano, infatti il ricorrente mette a disposizione una somma (pari ad € 23.100,00) indipendentemente dal “quantum” del debito. Pertanto un inserimento all'interno del piano di una somma maggiore comporterebbe una percentuale di stralcio più alta e non una modifica nella soddisfazione del creditore che resterebbe soddisfatto, in caso di omologa, sempre la stessa cifra”;

considerato che all'udienza del 10.10.2025, fissata per l'omologa, sentito il Gestore della crisi, il procuratore del ricorrente e quest'ultimo, comparso personalmente, il Tribunale si è riservato;

osservato che, a mente dell'art. 67, comma 4, CCII, *“è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC. La proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali”* e visto l'art. 70, comma 7, CCII secondo cui *“il giudice, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolve ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata”;*

considerato che, come da allegata documentazione, il piano di ristrutturazione elaborato presenta i requisiti di idoneità, fattibilità e congruità richiesti dalla normativa, consentendo il risanamento del debito del consumatore nonché il superamento della crisi da sovraindebitamento in atto, rappresentando al contempo una soluzione vantaggiosa anche per i creditori ai quali è concesso evitare la procedura di liquidazione del debitore e recuperare, seppur parzialmente, le somme vantate; osservato che, nel caso di specie, il ricorrente offre ai propri creditori una percentuale di soddisfazione probabilmente non inferiore a quella ritraibile in sede liquidatoria, come indicato nella proposta, senza intaccare il *minimum* necessario per le proprie esigenze vitali;

ritenuto, all'esito dei chiarimenti forniti dal Gestore della crisi e dal debitore, che possano essere superate le contestazioni dei creditori, a fronte della disponibilità del ricorrente, confermata all'udienza fissata per l'omologa del 10/10/2025, di corrispondere immediatamente e senza dilazione l'ulteriore importo precisato dalla Regione Lazio di euro 426,10 e tenuto conto che le ulteriori osservazioni del creditore Groggi S.p.A. hanno riguardato unicamente la precisazione del proprio credito, senza contestare l'importo messo a disposizione dal debitore in base al piano;



ritenuto che, in definitiva, la proposta di piano soddisfa i requisiti di cui agli artt. 68 e 69 CCII e che il gestore ha attestato la veridicità dei dati acquisiti e la completezza della documentazione prodotta mentre non sono emersi atti in frode ai creditori;
visti gli artt. 70 e 71 CCII

P.Q.M.

omologa il piano proposto da FRANCESCO LUGLI, C.F. LGLFNC61R02H501M, nato a Roma il 2/10/1961, come aggiornato in data 29/5/2025 e con l'ulteriore rettifica, contenuta nelle note depositate il 30/6/2025 e ulteriormente precisata all'udienza del 10/10/2025, rispetto al creditore Regione Lazio;

dispone che sia cessata, fino alla completa esecuzione dell'accordo di composizione della crisi, la trattenuta del quinto dello stipendio di Francesco Lugli, in forza dell'assegnazione di cui all'ordinanza del G.E. del Tribunale di Roma (R.G.E. n. 24674/2012);

dispone che il gestore della crisi trasmetta copia del presente decreto all'attuale datore di lavoro del ricorrente per l'esecuzione di quanto sopra;

dispone

che la sentenza che provvede sull'omologazione sia comunicata ai creditori e pubblicata entro i due giorni successivi a norma dell'art. 70, commi 1 e 8, CCII;

che l'OCC relazioni per iscritto al giudice sullo stato di esecuzione della procedura ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza e che, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenti al Tribunale una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento;

avverte

che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

che il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

che l'OCC dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano e risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario;

che, ai sensi dell'art. 72 CCII, l'omologa potrà essere revocata su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;



che il giudice provvederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo;

dichiara

chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70, comma 7, CCII

manda

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e all'OCC.

20/10/2025

Il Giudice

dott.ssa Beatrice Ruperto

